



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BENEVENTO

### Verbale di Riunione

L'anno 2020, il giorno 21 del mese di Aprile alle ore 11 nell'Ufficio Presidenziale del Tribunale di Benevento, sono presenti:

Dr. Ennio RICCI – Delegato del Presidente del Tribunale  
Dr. Aldo POLICASTRO – Procuratore della Repubblica  
Dr. Sergio PEZZA - Presidente della Sezione Penale Tribunale di Benevento  
Dr. Antonio NINFADORO – Dirigente Amministrativo del Tribunale  
Avv. Stefania PAVONE – Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Benevento  
Avv. Vincenzo REGARDI - Vice Presidente Consiglio Ordine Avvocati di Benevento

Per la verbalizzazione Dott.ssa Sabina Tornusciolo – Assistente Giudiziario

Viene analizzato il seguente punto:

#### **1. Modalità operative da attuare per l'apertura degli Uffici Giudiziari del Circondario del Tribunale di Benevento nel periodo successivo all'11.05.2020**

Il Presidente Ricci sottopone quali linee guida da seguire nel periodo dal 12.05.2020 al 30.06.2020:

Per il settore civile - Tribunale, trattazione dei procedimenti mediante scambio di note difensive scritte sulla piattaforma PCT secondo le modalità previste dall'art.83 D.L. 18/2020, con rinvio a data successiva al 30.06.2020 delle udienze che richiedono attività istruttoria o la partecipazione di parti diverse dai difensori salva, naturalmente, la valutazione di istanze di trattazione urgenti. La trattazione scritta potrà essere estesa anche ai procedimenti che riguardano i conferimenti incarichi ai CTU; per separazione e divorzi congiunti la trattazione scritta sarà accompagnata dalla richiesta dei difensori di rinuncia alla comparizione personale delle parti insistendo nelle richieste già avanzate; analoga modalità potrà essere seguita anche per le separazione e divorzi contenziosi e per le modifiche delle condizioni di separazione e divorzio nonché per i provvedimenti riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio; Per il settore penale non appare munita di copertura normativa la scelta della trattazione mediante scambio di pec e non affidabile tecnicamente, tranne che



per le udienze di convalida e giudizi direttissimi, la scelta delle celebrazioni delle udienze da remoto. Appare percorribile la strada della celebrazione fisica delle udienze limitata ad una serie di cause ciò al fine di assicurare il distanziamento ed il minor afflusso possibile di persone;

Per gli Uffici del Giudice di Pace non pare praticabile l'utilizzo del sistema da remoto per la carenza di dotazioni tecniche da parte dei Giudici nè appare munita di copertura normativa la possibilità di una trattazione scritta mediante scambio di pec; l'unica soluzione potrebbe essere quella di trattare fisicamente un numero assai limitato di cause per ciascun giudice che però tenuto conto delle carenze strutturali degli uffici e del numero limitato del personale amministrativo, richiederebbe uno sforzo organizzativo eccessivo rispetto al rischio sanitario e alla natura delle cause che rientrano nella competenza del Giudice di pace, salva la valutazione di istanze di trattazione urgenti.

Il Procuratore condivide quanto detto dal Presidente del Tribunale e quanto ai processi da trattare in udienza ritiene che debba individuarsi il criterio delle priorità stabilite dalla legge e quindi vadano trattati tutti i processi con imputati sottoposti a misure cautelari e quelli anche a piede libero ma con codice rosso. Ritiene che sia possibile trattare le udienze Gip-Gup purchè avvengano nelle aule di udienza penale e tenendo conto da parte del Presidente del Tribunale della contestualità delle udienze stesse limitandone il numero al massimo di tre. Si rimette al Tribunale la valutazione in ordine al numero delle stesse, la trattazione dei procedimenti in fase di riesame e le misure di prevenzione. Verrà rimesso chiaramente al Giudice di eventualmente rinviare quei procedimenti di cui è ammessa la trattazione ma che per il numero degli imputati o delle parti non consentono di rispettare le misure di sicurezza che verranno dettate dal responsabile per la sicurezza il cui parere va chiesto anticipatamente rispetto all'adozione del provvedimento.

Il Presidente di Sezione Penale ritiene che si possano trattare nel periodo 11.05.2020 al 30.06.2020 tutti i processi Gip-Gup nelle aule d'udienza di cui al primo piano, tutte le udienze dibattimentali con imputato sottoposto a misure cautelari nonché le procedure di riesame, prevenzione e incidenti d'esecuzione con imputati detenuti. Restano salve, naturalmente, le eccezioni già previste nel periodo di sospensione di cui al terzo comma, art.83, D.l. 18/2020.

I Presidenti dell'Ordine degli Avvocati prendono atto delle indicazioni formulate che si riservano di valutare fornendo una risposta scritta nel più breve tempo possibile e comunque entro lunedì della prossima settimana. Depositano, altresì, documento contenente delle proposte relative alla ripresa dell'attività giudiziaria.

Del che è verbale, letto, confermato, sottoscritto e chiuso alle ore \_\_\_\_\_.

Il Delegato del Presidente del Tribunale – Dr. Ennio RICCI

Il Procuratore della Repubblica – Dott. Aldo POLICASTRO



Il Presidente della Sezione Penale - Dott. Sergio PEZZA

Handwritten signature of Sergio Pezza in black ink, written over a horizontal line.

Il Dirigente Amministrativo – Dott. Antonio NINFADORO

Handwritten signature of Antonio Ninfadoro in black ink, written over a horizontal line.

Il Presidente Cons. Ordine degli Avvocati di Benevento – Avv. Stefania PAVONE

Handwritten signature of Stefania Pavone in black ink, written over a horizontal line.

Il Vice Presidente Cons. Ordine degli Avvocati di Benevento – Avv. Vincenzo REGARDI

Handwritten signature of Vincenzo Regardi in black ink, written over a horizontal line.

Ill.mo  
Signor Presidente del Tribunale di Benevento  
SEDE

Ill.mo Signor Presidente,  
al fine di fronteggiare le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di assicurare ai cittadini che hanno fatto ricorso alla giustizia la celere tutela delle proprie istanze, si è provveduto a redigere un'ipotesi di lavoro per la tenuta delle udienze civili, in ossequio alle disposizioni di cui al decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, in fase di conversione.

Sebbene l'art. 83, comma 7, lettera g) del predetto decreto conceda ai Capi degli Uffici Giudiziari la facoltà di rinviare le udienze a data successiva al 30 giugno 2020, con le eccezioni indicate al comma 3, si ritiene che l'attività giudiziaria, sia pur con le limitazioni previste, possa e debba riprendere a far data dal 12 maggio 2020.

Pertanto, ove Ella non ritenga possibile la trattazione delle cause civili negli Uffici Giudiziari, con le cautele di cui all'art. 6 del Decreto 18/2020, si sottopone alla Sua attenzione lo studio di seguito riportato, redatto secondo le linee guida del CSM e del CNF, con l'auspicio che ad esso voglia dare seguito per consentire l'immediata ripresa dell'attività giudiziaria.

\*

Fonti:

- D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con L. n. 13 del 5 marzo 2020, n. 13 - «*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- D.L. n. 11 dell'8.3.2020 - «*Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria*»;
- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 - «*Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*»;
- D.P.C.M. del 9.3.2020 e D.P.C.M. dell'11.3.2020 recanti ulteriori disposizioni attuative atte a salvaguardare «*per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia*»;
- art. 83 comma 7 del D.L. n. 18/2020, lettera d) nella parte in cui prevede «*l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze*»;
- art. 83, commi 1 e 2 del D.L. n. 18/20: «*Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. [omissis]*»;
- art. 36, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: «*il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020*»
- art. 83, comma 3, lettera a) del D.L. n. 18/2020: nella parte in cui prevede che «*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: [omissis] cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui*



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BENEVENTO

*viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile»*

*- art. 83 comma 7, lettera e), del D.L. n. 18/2020, nella parte in cui prevede «la celebrazione a porte chiuse [...], ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche»;*

*- art. 83, comma 7, lettera f), del D.L. n. 18/2020, nella parte in cui prevede «lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al Pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale»;*

*- art. 83 comma 7, lettera h) del D.L. n. 18/2020: «lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;*

*- delibera plenaria dell'11.3.2010 del CSM - «ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020» - nella parte in cui ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che esso diventi «la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie»;*

*- delibera n. 186/VV/2020 del 26.3.2020 del CSM - «linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostituite da quelle precedenti assunte» - nella parte in cui ha raccomandato «la stipula di protocolli con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati locali per individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo oppure modalità condivisa della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta»;*

*- delibera n. 186/VV/2020 del 26.3.2020 del CSM nella parte in cui ha invitato i RID e i MAGRIF alla «predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.»;*

*- provvedimento n. 4223 del 20.3.2020 con cui il Direttore Generale DGSIA ha individuato per i collegamenti da remoto i programmi "Skype for Business" e "Teams" che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;*

*- provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Presidente del Tribunale di Benevento per la prevenzione del contagio da COVID-19.*

\*

*Nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 potrebbero essere celebrate tutte le udienze in cui è prevista la sola presenza dei difensori, da svolgersi con le modalità di seguito indicate, in ordine di preferenza:*



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BENEVENTO

- 1) trattazione scritta, mediante note, congiunte o separate;
- 2) collegamento da remoto;
- 3) modalità mista;
- 4) porte chiuse.

Il Giudice dovrebbe procedere, con congruo preavviso, al deposito nel fascicolo telematico di un decreto con cui stabilisce le modalità di trattazione della udienza.

Per le udienze innanzi al Giudice di Pace il decreto dovrebbe essere comunicato ai difensori costituiti, per il tramite della cancelleria, mediante pec.

### **TRATTAZIONE SCRITTA**

*(ex art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. n. 18/2020)*

I difensori delle parti, in luogo della comparizione in udienza, nei termini assegnati dal Giudice (almeno 7 giorni prima della udienza), secondo le regole di cui all'art. 155 c.p.c., provvederebbero al deposito telematico delle note di udienza, delle precisazioni delle conclusioni, delle eventuali comparse o memorie autorizzate a seconda del rito e della tipologia di provvedimento programmato.

Le note di udienza sarebbero esclusivamente relative all'attività di udienza e conterrebbero solo istanze e deduzioni, redatte sinteticamente. Esse potrebbero essere congiunte, vale a dire redatte in anticipo dai difensori, in accordo tra loro, e depositate dagli stessi in copia identica, oppure separate.

In caso di omesso deposito da parte di uno o più difensori, si procederebbe in sua assenza, mentre, nel caso in cui alcuno tra i difensori procedesse al deposito, il Giudice disporrebbe un breve rinvio con avviso alle parti.

In tutte le ipotesi di costituzione tardiva del convenuto/resistente e nel caso di costituzione in udienza per le cause innanzi al Giudice di Pace, l'attore/ricorrente che non avesse potuto prendere visione del fascicolo documentale della controparte avrebbe comunque diritto ad un rinvio della trattazione della causa.

Sarebbero comunque escluse dalla trattazione scritta:

- le udienze in cui è richiesta la comparizione personale delle parti (ad esempio, udienza per l'interrogatorio libero o per il tentativo di conciliazione ex art. 185 c.p.c.), salvo rinuncia delle parti stesse a comparire;
- le udienze di escussione dei testimoni, di espletamento dell'interrogatorio formale e di audizione delle persone informate;
- le udienze che necessitano, ex lege o per ordine del giudice, la partecipazione di soggetti ulteriori rispetto ai difensori delle parti.

Per le udienze innanzi al Giudice di Pace, in luogo del deposito telematico, i difensori procederebbero all'invio mediante pec agli uffici di cancelleria che, all'uopo, dovrebbero attivare caselle di posta elettronica certificata dedicate.

### **TRATTAZIONE DA REMOTO**

(art. 83, comma 7, lettera f, del D.L. n. 18/2020)

Programma utilizzato: Microsoft Team.

I difensori delle parti riceverebbero (almeno 7 giorni prima della udienza) il decreto del Giudice depositato nel fascicolo telematico (con verifica da parte della cancelleria dell'avvenuta consegna della pec) con il quale lo stesso fornisce le istruzioni per il collegamento da remoto e l'invito ad inviare a mezzo pct la delega scritta nell'ipotesi di sostituzione.

Nelle udienze innanzi al Giudice di Pace il decreto sarebbe inviato ai difensori a mezzo pec ed in tal caso dovrebbe contenere, oltre ai predetti requisiti, l'invito a fornire le seguenti informazioni:

- generalità del difensore che parteciperà all'udienza;
  - parte rappresentata;
  - numero di ruolo;
  - recapito telefonico del difensore che parteciperà alla udienza.
- Le informazioni sarebbero inviate mediante pec agli uffici di cancelleria.

Il decreto che dispone la trattazione della udienza da remoto dovrebbe indicare il recapito telefonico della cancelleria che il difensore costituito utilizzerebbe in caso di difficoltà di collegamento.

Prima della udienza ciascun difensore riceverebbe una pec (all'indirizzo indicato in atti) di invito a partecipare alla udienza da remoto; quindi, alla data e nell'ora indicata nel decreto, il difensore, cliccando sul *link* contenuto nella pec ricevuta, si collegherebbe alla "riunione di Microsoft Team" avendo la possibilità di vedere l'altro o gli altri difensori ed il Giudice (o il Presidente in caso di udienza collegiale) e di interloquire con loro.

Nel caso in cui una delle parti risultasse impegnata in altra udienza nel medesimo giorno ed ora, potrebbe segnalare al giudice (almeno tre giorni prima) la concomitanza e richiedere una modifica dell'orario.

L'udienza si svolgerebbe secondo le modalità ordinarie e su autorizzazione del Giudice i difensori, accedendo alla sezione "*file*" del programma, potrebbero procedere in proprio alla verbalizzazione (il programma prevede l'apertura di un *file* condiviso) ed in calce il Giudice adotterebbe il proprio provvedimento.

Là dove, per problemi di connessione, l'udienza non potesse essere ultimata, il Giudice ne darebbe atto a verbale trattenendo la causa in riserva ed assegnando alle parti un termine entro il quale ciascuna parte potrebbe far pervenire le proprie istanze e deduzioni scritte, in forma sintetica. All'esito il Giudice adotterebbe il provvedimento.

### **TRATTAZIONE IN MODALITÀ MISTA**

Sarebbe possibile per il Giudice adottare la trattazione con "modalità mista", da remoto per i difensori e con partecipazione fisica in aula per gli ausiliari.

Tale modalità di trattazione sarebbe auspicabile soprattutto nei procedimenti di accertamento tecnico preventivo nel processo previdenziale (art. 445 bis, codice di procedura civile) in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità (disciplinate dalla legge 12 giugno 1984, n. 222) in quanto il «grave pregiudizio alle parti», che conseguirebbe alla

loro «*ritardata trattazione*» (art. 83, comma 3, lettera a, ultima parte, del D.L. n. 18/2020), è connaturato alla natura stessa del procedimento.

### **TRATTAZIONE IN MODALITA' ORDINARIA**

Tale modalità sarebbe da adottare, a norma del combinato disposto degli artt. 83 comma 7, lettera e), del D.L. n. 18/2020, nella parte in cui prevede «*la celebrazione a porte chiuse [...], ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche*» e dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.L. n. 18/2020, nella parte in cui prevede la trattazione di «*tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*», là dove alla udienza debbano partecipare necessariamente soggetti diversi dai soli difensori e noi sia possibile la trattazione in modalità mista.

### **SETTORI**

Con riferimento ai singoli settori, si potrebbe seguire lo schema preferenziale, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, di seguito riportato:

### **TRIBUNALE**

- Nel rito ordinario la trattazione scritta, ex art. 83, comma 7, lettera h), D.L. 18/2020, potrebbe essere adottata per l'udienza di prima comparizione ex art. 183 c.p.c., per l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, per l'udienza di giuramento di CTU (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni), per l'udienza di precisazione delle conclusioni ex art. 189 c.p.c.;
- nel rito sommario di cognizione, la trattazione scritta potrebbe adottata per l'udienza di prima comparizione e per l'udienza di discussione conclusiva;
- nei procedimenti per convalida di sfratto la trattazione scritta potrebbe essere adottata per l'udienza di convalida, solo in caso di costituzione dell'intimato;
- nel rito sommario cautelare la trattazione scritta, ex art. 83 comma 7 lettera h D.L. 18/2020 potrebbe essere adottata per l'udienza di discussione;
- nei riti camerali (compresi reclami anche cautelari) la trattazione scritta potrebbe essere adottata per l'udienza di discussione e per le udienze per le quali è prevista in genere una riserva ai fini decisori;
- nel rito lavoro, la trattazione scritta potrebbe essere adottata per l'udienza ex art. 420 c.p.c., per l'udienza di giuramento del CTU (solo con deposito del giuramento telematico da parte dell'ausiliare e rinuncia delle parti a sollevare eccezioni) e per l'udienza di discussione ex art. 429 cpc. La comparizione personale delle parti, prevista dall'art. 420 c.p.c., potrebbe essere superata con una dichiarazione di rinuncia delle stesse inviata dal difensore in allegato alle note scritte. Salvo diversa valutazione del Giudice.  
Nelle controversie in cui le parti rappresentassero la volontà di sottoscrivere il verbale di conciliazione, si potrebbe procedere con le seguenti modalità: il verbale di conciliazione verrebbe depositato nel pct con la firma di entrambi i difensori muniti di procura speciale, il Giudice firmerrebbe la copia cartacea che sarebbe scansionata dalla Cancelleria ed inserita nel fascicolo telematico; qualora il Giudice intendesse apportare modifiche al verbale di



ORDINE DEGLI AVVOCATI  
BENEVENTO

conciliazione, lo dovrebbe comunicare alle parti assegnando alle stesse nuovo termine per la firma ed il deposito del verbale; nel provvedimento del Giudice di estinzione e cancellazione della causa dal ruolo si darebbe atto di tali adempimenti con la precisazione della impossibilità di sottoscrivere il verbale digitalmente.

Nella decisione delle cause con le modalità suindicate andrebbe data la precedenza ai procedimenti di natura cautelare, alle cause di licenziamento con tutela reintegratoria, ai procedimenti con rito "Fornero", ai procedimenti ex art. 28 Legge 300/70, ai procedimenti ex art. 445 bis, sesto comma c.p.c. ed ai procedimenti maturi per la decisione, anche considerando la anzianità di iscrizione a ruolo, oppure che si appalesino di definizione immediata.

Nei giudizi ex art. 445 bis c.p.c., il Giudice potrebbe adottare la trattazione scritta con eventuale deposito di note di udienza almeno tre giorni prima della data stabilita. Nelle udienze chiamate per il conferimento dell'incarico al CTU, là dove non si optasse per la modalità mista (cfr. *supra*), potrebbe essere richiesto al CTU il deposito nel pct di una nota contenente la dichiarazione di assunzione dell'incarico e di giuramento del professionista nonché l'indicazione della data di inizio delle operazioni peritali;

- nelle cause di divorzio con istanza congiunta, potrebbe essere adottata la modalità della trattazione scritta, con deposito almeno tre giorni prima dell'udienza, in uno alle note di previste dalla lettera h), delle condizioni, sottoscritte per ogni pagina, e di una dichiarazione sottoscritta dai coniugi ed autenticata dai difensori, con la quale vengono confermate le condizioni sottoscritte con dichiarazione espressa di non volersi riconciliare, di voler divorziare e di rinunciare alla comparizione personale;

- nelle cause di separazione consensuale potrebbe essere adottata la modalità della trattazione scritta con deposito almeno tre giorni prima dell'udienza, in uno alle note di udienza previste dalla lettera h), delle condizioni, sottoscritte per ogni pagina e di una dichiarazione sottoscritta dai coniugi ed autenticata dai difensori, con la quale vengono confermate le condizioni sottoscritte con dichiarazione espressa di non volersi riconciliare, di volersi separare alle condizioni indicate e di rinunciare alla comparizione personale;

- nei procedimenti ex artt. 696 e 696 bis c.p.c. potrebbe essere adottata la trattazione scritta, con eventuale deposito di note di udienza almeno 3 gg prima della data stabilita. Nelle udienze chiamate per il conferimento dell'incarico al CTU, là dove non si optasse per la modalità mista (cfr. *supra*), potrebbe essere richiesto al CTU il deposito nel pct di una nota contenente la dichiarazione di assunzione dell'incarico e di giuramento del professionista nonché l'indicazione della data di inizio delle operazioni peritali;

### **GIUDICE DI PACE**

Per quanto riguarda le udienze da celebrarsi dinanzi agli uffici del giudice di pace potrebbe essere adottata la modalità di trattazione scritta per l'udienza di prima comparizione, per l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori e per l'udienza di precisazione delle conclusioni.

In tali ipotesi, atteso che per le cause innanzi al G.P. non è attivo il processo telematico, le note dovrebbe essere inviate mediante pec, contestualmente alla cancelleria ed alla/e controparte/i.

Il Presidente del COA di Benevento  
Avv. Stefania Pavone

Prot. 2074

Benevento, 27/4/2020

m_dg	TRIBUNALE DI BENEVENTO	
N. 1069	27-04-2020	
4	5	3
Processi	Sedute	

Gent.ma  
Dott. Marilisa RINALDI  
Presidente Tribunale Benevento

29/4/2020

**Oggetto: Trasmissione precisazioni ex delibera 24/4/2020**

Illustre Presidente,

comunico che il Consiglio, nella seduta del 24/4/2020, in riscontro alla Sua del 21/4 u.s., ha così deliberato:

- "preso atto

dell'incontro svoltosi, in data 21 aprile 2020, con i vertici dell'Ufficio Giudiziario di Benevento ed avente per oggetto le modalità di svolgimento dell'attività giudiziaria a partire dall'12 maggio 2020;

- ascoltata

la relazione del Presidente (per le problematiche del settore civile) e del Vicepresidente (per quelle del settore penale);

- ritenuta

imprescindibile la ricerca del giusto equilibrio tra l'esigenza di ripresa dell'attività giudiziaria e la tutela del diritto alla salute di quanti accedono nel Palazzo di Giustizia di Benevento e nelle altre sedi giudiziarie del Circondario;

- ritenuto altresì

**a) per il settore civile:**

- che per consentire la ripresa delle attività presso gli Uffici del Giudice di Pace del Circondario, la celebrazione dell'udienza può essere garantita anche con la modalità di "trattazione scritta", assicurando il deposito e lo scambio degli atti a mezzo Pec, come precisato nel documento allegato al verbale di riunione del 21 u.s.

**b) per il settore penale:**


- di prevedere, accanto alle ipotesi avanzate dal Presidente della sezione penale del Tribunale di Benevento, la celebrazione dei procedimenti, anche a carico di imputati non sottoposti a misure cautelari personali, fissati per la proposizione delle questioni preliminari e per la richiesta di ammissione delle prove, nonché di quelli in cui si deve procedere alla sola discussione e decisione, come meglio precisato nella nota allegata al verbale del 21/4/2020;

- delibera

di delegare il Presidente del Consiglio dell'Ordine a fornire la risposta scritta attenendosi alle indicazioni di cui sopra.

Distinti saluti.

Il Presidente  
Avv. Stefania Pavone





## **TRIBUNALE DI BENEVENTO**

**Via De Caro, 7  
82100 Benevento**

### **PIANO DI SICUREZZA**

**MISURE ORGANIZZATIVE PER ATTIVITÀ  
GIUDIZIARIA DAL 12 MAGGIO AL 31  
LUGLIO 2020, AI SENSI DEL ART. 86  
COMMA 6) D.L. 18/2020 E D.L. 28/20**

**30 APRILE 2020**

<p><b>PROCEDURA COVID - 19</b>  Misure organizzative per attività giudiziaria da svolgersi dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 86 comma 6) del D.L. 18/2020e D.L. 28/20</p>	
<p><b>TRIBUNALE DI BENEVENTO</b>  <b>VIA DE CARO, 7, BENEVENTO</b></p>	

## Sommar

<b>1</b>	<b>PREMESSA</b> .....	<b>2</b>
1.1	Scopo.....	3
<b>2</b>	<b>MISURE ORGANIZZATIVE</b> .....	<b>4</b>
2.1	Misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie.....	4
2.1.1	Regolamentazione accesso agli uffici giudiziari.....	4
2.1.2	Gestione dei dati, acquisiti per temperature uguali o superiori a 37,5 °C.....	4
2.1.3	Regolamentazione uscita dal Palazzo di giustizia.....	4
2.1.4	Precauzioni igieniche personali.....	5
2.1.5	Pulizia e sanificazione.....	5
2.2	Limitazione dell'accesso al pubblico e limitazione orario di ingresso.....	5
2.3	Regolamentazione accesso ai servizi.....	5
2.3.1	Prenotazione.....	5
2.3.2	Convocazione utenti.....	5
2.3.3	Misure per evitare assembramenti.....	5
2.3.4	Regolamentazione erogazione dei servizi agli utenti.....	6
2.3.5	Richiesta documentazione agli uffici.....	6
2.4	Regolamentazione utilizzo luoghi di lavoro.....	6
2.4.1	Utilizzo degli ambienti di lavoro.....	6
2.4.2	Ulteriori misure per gli uffici.....	6
2.5	Valutazione utilizzo aule di udienza Tribunale di Benevento.....	7
2.5.1	Disposizione, postazioni di lavoro.....	8
2.6	Valutazione utilizzo aule di udienza Giudice di Pace di Benevento.....	8
<b>3</b>	<b>REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI</b> .....	<b>9</b>
3.1	Ingresso aule udienze.....	9
3.1.1	Magistrati e personale amministrativo.....	9
	I Magistrati e il personale a supporto (cancelliere e stenotipista) per accedere all'aula di udienza individuata per lo svolgimento del dibattimento, potranno utilizzare la scala di collegamento interna (scala di emergenza), oppure in base all'orario del inizio del dibattimento entreranno prima dell'arrivo della controparte.....	9
3.2	Percorso per raggiungere l'aula di udienza.....	10
3.2.1	Avvocati e imputato.....	10
3.3	Individuazione di area di attesa, per dell'accesso in udienza.....	11
<b>4</b>	<b>PROCEDURA DI GESTIONE IN CASO DI POSITIVITÀ AI TEST</b> .....	<b>12</b>
4.1	Interventi di primo soccorso.....	12
4.2	Individuazione di persona sintomatica all'interno dell'ufficio.....	12
4.3	Definizione di contatto stretto ad alto rischio di esposizione.....	13
4.4	Misure immediate di intervento.....	13
<b>5</b>	<b>PAGINA PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI</b> .....	<b>14</b>

	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURA COVID - 19</b> Misure organizzative per attività giudiziaria da svolgersi dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 86 comma 6) del D.L. 18/2020e D.L. 28/20</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>TRIBUNALE DI BENEVENTO</b> VIA DE CARO, 7, BENEVENTO</p>	

## 1 PREMESSA

In base a quanto emerso nella riunione del 21 aprile 2020, svolta nell'Ufficio del Presidente del Tribunale di Benevento, a partire dal 12 maggio, riprenderanno le attività giudiziarie presso il Tribunale di Benevento, con le seguenti modalità:

**Per il Settore Civile** – tribunale, trattazione dei procedimenti mediante scambio di note difensive scritte sulla piattaforma PCT secondo le modalità previste dell'art. 83 D.L. 18/2020, con rinvio a data successiva al 30.06.2020 delle udienze che richiedono attività istruttoria o la partecipazione di parti diverse dai difensori salva, naturalmente, la valutazione di istanza di trattazioni urgenti. La trattazione scritta potrà essere estesa anche ai procedimenti che riguardano i conferimenti di incarichi ai CTU; per separazione di divorzi e divorzi congiunti la trattazione scritta sarà accompagnata dalla richiesta dei difensori di rinuncia alla comparizioni personale delle parti insistendo nelle richieste già avanzate; analoga modalità potrà essere seguita anche per le separazioni e divorzi contenziosi e per le modifiche delle condizioni di separazione e divorzio nonché per i provvedimenti riguardanti i figli nati fuori dal matrimonio. Sarà consentito la trattazione da remoto su accordo delle parti e in caso eccezionali ove assolutamente necessario sarà consentita la trattazione fisica. Alla luce di tanto la presenza degli avvocati in tribunale si prevede del tutto ridotta assolutamente residuale, mentre la presente del personale amministrativo dovrà essere implementata rispetto agli attuali presidi è prevedibile nella misura almeno del 70 % del personale in organico.

**Per il settore Penale** non appare munita di copertura normativa la scelta della trattazione mediante scambio di pec e non affidabile tecnicamente, tranne che per le udienze di convalida e giudizi direttissimi, la scelta delle celebrazioni delle udienze da remoto. Appare percorribile la strada delle celebrazione fisica delle udienze limitate ad una serie di cause ciò al fine di assicurare il distanziamento ed il minor afflusso di persone.

Adottando il criterio della priorità stabilita dalla Legge e quindi vadano trattati tutti i processi con imputati sottoposti a misure cautelari e quelli anche a piede libero ma con codice rosso.

Trattazione delle Udienze GIP-GUP, purchè avvengono nelle aule di udienza penale.

Tutti i procedimenti saranno a porte chiuse.

Alla luce di tanto, la presenza degli avvocati in tribunale, dovrà essere limitata rispetto all'ordinario, invece il numero del personale amministrativo dovrà essere aumentato, rispetto agli attuali presidi è prevedibile nella misura almeno del 70% del personale in organico.

**Per gli Uffici del Giudice di Pace – allocato nella ex Caserma Guidoni** non appare percorribile l'utilizzo del sistema da remoto per la carenza di dotazioni tecniche da parte dei Giudici ne appare munita di copertura normativa la possibilità di una trattazione scritta mediante scambio di pec; l'unica soluzione potrebbe essere quella di trattare fisicamente un numero assai limitato di cause per ciascun Giudice che però tenuto conto delle carenze strutturali degli uffici e del numero del personale amministrativo, richiederebbero uno sforzo eccessivo rispetto al rischio sanitario e alla natura delle cause che rientrano nelle competenze del Giudice di Pace, salva la valutazione di istanze urgenti.

Pertanto le udienza saranno rinviate e dunque non occorre modificare in modo apprezzabile l'attuale organizzazione del personale che prevede i presidi attuali.

	<b>PROCEDURA COVID - 19</b> Misure organizzative per attività giudiziaria da svolgersi dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 86 comma 6) del D.L. 18/2020e D.L. 28/20	
	<b>TRIBUNALE DI BENEVENTO</b> VIA DE CARO, 7, BENEVENTO	

**Sezioni lavoro – allocato nella ex Caserma Guidoni,** si applicheranno le stesse modalità operative dal settore civile.

**UNEP – allocato nella ex Caserma Guidoni,** si applicano stesse cautele del personale amministrazione del Tribunale.

### 1.1 Scopo

In un momento di particolare emergenza e nella prospettiva della ripresa delle attività con la fase 2, in quanto attualmente l'attività giudiziaria è sospesa fino al 11 maggio 2020 secondo quanto disposto dal DPCM 10.3.2020, il Tribunale di Benevento ai sensi dell'art. 83 comma 6 del D.L. 18/2020 ha predisposto il seguente piano di sicurezza da adottare per il periodo compreso dal 12 maggio al 31 luglio 2020 che illustri, le seguenti misure specifiche:

- a) Misure organizzative, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal ministero della Salute;
- b) Prescrizioni adottate in materia con DPCM, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone.

In base alla specifica attività svolta negli Uffici Giudiziari, il contagio dei lavoratori e degli utenti che accedono nei luoghi lavoro, può verificarsi in questi modi:

- 1) *Presenza di dipendenti Magistrati forze dell'ordine che hanno contratto la malattia all'esterno degli uffici giudiziari;*
- 2) *Accesso di fornitori e/o appaltatori tra i quali possono essere presenti persone contagiate;*
- 3) *Accesso di visitatori (avvocati, indagati etc), che potrebbero essere ammalati;*
- 4) *Attività giudiziaria e amministrativa in presenza di persone che possono essere potenzialmente infette o a contatto con materiale che potrebbe portare infezione.*

Poiché il Coronavirus può essere presente in assenza di sintomi o in presenza di sintomi lievi, le misure di prevenzione e protezione non escludono del tutto il rischio di contagio. Inoltre, nelle fasi di sviluppo del contagio, anche condizioni quali l'essersi recato in zone con presenza di focolai, risulta sempre meno significativa di una condizione di rischio.

	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURA COVID - 19</b>  Misure organizzative per attività giudiziaria da svolgersi dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 86 comma 6) del D.L. 18/2020e D.L. 28/20</p>	
	<p><b>TRIBUNALE DI BENEVENTO</b>  <b>VIA DE CARO, 7, BENEVENTO</b></p>	

## **2 MISURE ORGANIZZATIVE**

### **2.1 Misure organizzative necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie**

#### **2.1.1 Regolamentazione accesso agli uffici giudiziari**

L'accesso ai luoghi di lavoro è distinto tra personale dell'amministrazione e gli utenti esterni;

##### **2.1.1.1 Personale dell'amministrazione**

Tutto il personale, per accedere nei luoghi di lavoro dovrà essere munito di mascherina e guanti, i quali saranno forniti dall'amministrazione, inoltre sarà verificata la temperatura corporea, ad opera delle guardie giurate.

Il rilevamento della temperatura corporea, costituisce un trattamento dei dati sensibili, pertanto sarà assicurato il trattamento dei medesimi, in ossequio alla normativa di riferimento, inoltre la temperatura rilevata inferiori a 37,5 °C, non sarà registrata.

##### **2.1.1.2 Personale esterno**

Gli utenti (avvocati, imputati etc), per accedere agli uffici giudiziari, sono obbligati a indossare mascherina e guanti, inoltre dovranno rispettare la distanza interpersonale di sicurezza, in più sarà verificata la temperatura corporea, ad opera delle guardie giurate;

#### **2.1.2 Gestione dei dati, acquisiti per temperature uguali o superiori a 37,5 °C**

Qualora la temperatura corporea misurata, dovrebbe essere pari o superiore a 37,5 °C non sarà consentito l'accesso e si inviterà l'utente a rivolgersi al proprio medico curante rientrando presso la propria abitazione, invece qualora la temperatura corporea risultasse superiore a un dipendente dell'amministrazione, si obbligherà a stazionare presso l'aula di udienza al piano terra, e si contatterà il numero verde 1500 per l'attivazione delle procedure covid-19.

Il dato sarà acquisito, per documentare le ragioni per la quale il lavoratore, non è stato autorizzato ad entrare nel Palazzo di Giustizia.

Si fornirà all'interessato l'informativa sul trattamento dei dati, oralmente o mediante consegna di procedura, nella quale si elencheranno:

- 1) Le finalità del trattamento: (per le misure di prevenzione del contagio da Covid-19);
- 2) La base giuridica del trattamento: (implementazione dei protocolli di sicurezza anti-contagio art. 1 n° 7 lettera D del DPCM 11.03.2020);
- 3) Durata e conservazione del trattamento: (non prima della fine dello stato emergenziale da Covid-19).

#### **2.1.3 Regolamentazione uscita dal Palazzo di giustizia**

Una ulteriore, misura di prevenzione contro gli assembramenti, sarà differenziare l'uscita dai luoghi di lavoro, che non coinciderà più con l'ingresso, ma con la porta di emergenza, prospiciente l'ingresso del tribunale, in quanto anch'essa controllabile della postazione della guardia giurata.

	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURA COVID - 19</b></p> <p style="text-align: center;">Misure organizzative per attività giudiziaria da svolgersi dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 86 comma 6) del D.L. 18/2020e D.L. 28/20</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>TRIBUNALE DI BENEVENTO</b></p> <p style="text-align: center;">VIA DE CARO, 7, BENEVENTO</p>	

#### **2.1.4 Precauzioni igieniche personali**

L'ufficio, a posizionato dispenser idonei per l'igiene delle mani, all'ingresso del Tribunale, e in ogni ingresso dei tre corridoi su ogni piano, inoltre davanti ad ogni aula di udienza;

#### **2.1.5 Pulizia e sanificazione**

L'ufficio garantisce la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali e degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni;

Inoltre sanifica periodicamente le superfici maggiormente a contatto (maniglie di porte, corrimano della scala, interruttori di luce etc.)

Le operazioni di pulizia, attualmente pur non svolgendo nessuna attività nelle aule di udienze, vengono svolte due volte a settimana.

### **2.2 Limitazione dell'accesso al pubblico e limitazione orario di ingresso**

L'accesso al pubblico fino al 11 maggio è interdetto, gli esterni potranno accedere negli uffici giudiziari, nei seguenti modi:

- ✓ L'orario di apertura degli uffici e degli sportelli al pubblico è fissato dalle ore 9,30 alle ore 12,30, salvo per le attività urgenti e indifferibili e per gli adempimenti già fissati e non differibili;
- ✓ Gli accessi degli Avvocati agli uffici e alle cancellerie saranno consentiti per le attività dell'ufficio urgenti e indifferibili e per gli impegni professionali dei difensori previamente concordati in via telematica e/o telefonica con l'ufficio interessato;

### **2.3 Regolamentazione accesso ai servizi**

#### **2.3.1 Prenotazione**

La richiesta di documenti avverrà, con mail su pasta certificata, alla cancelleria, la quale:

- Dara conferma della presa in carico della richiesta è comunicherà la data del ritiro della documentazione

#### **2.3.2 Convocazione utenti**

Gli avvocati saranno convocati in modalità elettronica, con programmazione ad orari fissi,

#### **2.3.3 Misure per evitare assembramenti**

Le riunioni di lavoro degli appartenenti all'Ufficio verranno svolte con modalità telematiche salvo i casi di impossibilità o di necessità della presenza personale;

Inoltre, negli uffici potranno entrare solo gli esterni che abbiano fatto richiesta preventiva di acquisizione della documentazione, in modo telematico.

Nello spazio prospiciente l'ingresso del Tribunale, tutti gli eventuali utenti, dovranno rispettare la distanza sicurezza, è demandato alla società di vigilanza in controllo sul rispetto della medesima.

Infine, gli orari di convocazione delle udienze saranno sfalsati, nell'arco della giornata, in modo da non creare assembramenti all'esterno e all'interno dei luoghi di lavoro.

	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURA COVID - 19</b> Misure organizzative per attività giudiziaria da svolgersi dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 86 comma 6) del D.L. 18/2020e D.L. 28/20</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>TRIBUNALE DI BENEVENTO</b> VIA DE CARO, 7, BENEVENTO</p>	

#### **2.3.4 Regolamentazione erogazione dei servizi agli utenti**

Inteso, che la richiesta o consultazione di materiale o fascicoli, avvengano solo con prenotazione all'ufficio richiesto, il quale fissa il giorno e ora di consultazione o acquisizione; Il giorno stabilito il richiedente, mediante il personale in portineria, chiede l'autorizzazione a raggiungere l'ufficio interessato;

#### **2.3.5 Richiesta documentazione agli uffici**

Una volta raggiunto l'ufficio, l'utente avvisa il responsabile/cancelliere del suo arrivo, il quale non è autorizzato a entrare nell'ufficio, ma attende sulla porta la consegna della documentazione, la quale sarà consultata nel corridoio, dove sarà attrezzata idonea postazione.

### **2.4 Regolamentazione utilizzo luoghi di lavoro**

Attualmente il personale amministrativo è presente con piccolo presidi a rotazione tra gli impiegati, ma si è programmato il sostanziale aumento fino al raggiungimento di circa il 70 % della forza lavoro, per poter assolvere alla attivazione dei processi.

#### **2.4.1 Utilizzo degli ambienti di lavoro**

Si stabilisce, per il rispetto del distanziamento interpersonale, che in tutti gli ambienti di lavoro, dove sono posizionate almeno tre o più postazioni di lavoro, si organizzerà l'ufficio in modo che al massimo siano occupate solo due postazioni, applicando per gli altri componenti il lavoro agile a rotazione o l'individuazione di un'altra postazioni di lavoro;

#### **2.4.2 Ulteriori misure per gli uffici**

Per le postazioni di lavoro particolarmente esposte alla interazione con il pubblico/utenti, è in programma l'installazione di protezioni passive in plexiglas autoreggenti.

## PROCEDURA COVID - 19

Misure organizzative per attività giudiziaria da svolgersi dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 86 comma 6) del D.L. 18/2020e D.L. 28/20




**TRIBUNALE DI BENEVENTO**  
**VIA DE CARO, 7, BENEVENTO**

### 2.5 Valutazione utilizzo aule di udienza Tribunale di Benevento

Modalità operative da attuare per l'apertura degli Uffici Giudiziari dal circondario del Tribunale di Benevento, si è deciso di determinare il numero massimo di udienze penale in contemporanea, limitatamente a 3.

Nella fattispecie, al piano primo del Tribunale di Benevento, sono presenti n° 08 aule di udienza, per la loro dimensione, si è valutato l'utilizzo:

- Aula n° 1, la quale ha in pianta le dimensioni di 194,05 mq
- Aula n° 2, la quale ha in pianta le dimensioni di 190,00 mq
- Aula n° 3, la quale ha in pianta le dimensioni di 190,00 mq
- Aula n° 4 "Corte d'assise" la quale ha in pianta le dimensioni di 244, 00 mq



	<b>PROCEDURA COVID - 19</b> Misure organizzative per attività giudiziaria da svolgersi dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 86 comma 6) del D.L. 18/2020e D.L. 28/20	
	<b>TRIBUNALE DI BENEVENTO</b> <b>VIA DE CARO, 7, BENEVENTO</b>	

Nella organizzazione, lavorativa da svolgersi nelle aule di udienza, ipotizzando la presenza di:


- 1) N° 1/3/8 Giudice, a secondo della tipologia di progetto;
- 2) N° 1 Pubblico Ministero;
- 3) N° 1 Cancelliere;
- 4) N° 1 Stenotepista;
- 5) N° 1 Avvocato;
- 6) N° 1 Imputato;
- 7) N° 1 Eventuale teste;

Per un totale di un numero minimo di 13 persone a un massimo di 20 persone, solo per l'aula di udienza n° 4 Corte d'Assise.

Inoltre, analizzando, quando enunciato dal DPCM 9 marzo 2020, che introduce la distanza interpersonale superiore a 1 mt, verificato le grandezza delle aule di udienza n° 2, n° 3, n° 4, corte di assise, lo spazio e compatibile con il numero di persone, per lo svolgimento dei dibattimenti, inoltre vista lo svolgimento delle udienze a PORTE CHIUSE potranno essere utilizzata come postazioni le sedute del pubblico esterno, al fine di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale

#### ***2.5.1 Disposizione, postazioni di lavoro***

Le postazioni di lavoro, saranno disposte in modo da rispettare la distanza interpersonale, almeno 1 mt da una postazione e l'altra, inoltre a maggiore garanzia degli occupati si procedere a installare una barriera in materiale trasparente (tipo plexiglas), tra le medesime al fine di abbassera la possibilità di un eventuale contagio.



#### **2.6 Valutazione utilizzo aule di udienza Giudice di Pace di Benevento**

Vista le dimensioni delle aule di udienza al piano primo di Caserma Guidoni, e la loro conformazione e lay-out della disposizione degli arredi, pur ipotizzando diverse soluzioni, non si possono rispettare le distanze di sicurezza interpersonali.

## PROCEDURA COVID - 19

Misure organizzative per attività giudiziaria da svolgersi dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 86 comma 6) del D.L. 18/2020 e D.L. 28/20



TRIBUNALE DI BENEVENTO


VIA DE CARO, 7, BENEVENTO

### 3 REGOLAMENTAZIONE ACCESSO AL PALAZZO DI GIUSTIZIA PER EVITARE ASSEMBRAMENTI

#### 3.1 Ingresso aule udienze

##### 3.1.1 Magistrati e personale amministrativo

I Magistrati e il personale a supporto (cancelliere e stenotipista) per accedere all'aula di udienza individuata per lo svolgimento del dibattimento, potranno utilizzare la scala di collegamento interna (scala di emergenza), oppure in base all'orario del inizio del dibattimento entreranno prima dell'arrivo della controparte.



- ➔ Percorso utenti
- ➔ Percorso Magistrati e amministrativi

Emissione: 30 aprile 2020

Revisione n°: 00

PROCEDURE ANTI CONTAGIO COVID-19

Pagine  
9/14

	<b>PROCEDURA COVID - 19</b> Misure organizzative per attività giudiziaria da svolgersi dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 86 comma 6) del D.L. 18/2020e D.L. 28/20	
	<b>TRIBUNALE DI BENEVENTO</b> <b>VIA DE CARO, 7, BENEVENTO</b>	


### 3.2 Percorso per raggiungere l'aula di udienza

All'ingresso del Palazzo di Giustizia, sarà indicato il ruolo del dibattimento con la relativa aula dedicata (la quale sarà identificata con un numero preciso – aula n° 1 n° 2, n° 3, n° 4 corte di assise), percorso la scala che collega il piano terra al primo, la quale è molto ampia, pertanto si dovrà percorrere in salita posizionandosi strettamente a destra, così da poter distanziarsi longitudinalmente con un eventuale utente che la percorre in senso inverso, strettamente a sinistra, sarà incollata un nastro di colore acceso che delimiterà la medesima in due parti uguali, inoltre segnaletica che avvisa il divieto di percorrerla in modo corretto.


La salita e la discesa, dovrà avvenire obbligatoriamente in fila, distanziandosi almeno un metro davanti o dietro da un altro eventuale utilizzatore, è severamente vietato salire o scendere a coppia.

Inoltre, è consentito utilizzare l'ascensore per un massimo di un utilizzatore a chiamata, pertanto è severamente utilizzarlo con duo o più persone contemporaneamente.

Raggiunto il piano primo, gli utenti troveranno delle indicazioni univoche per raggiungere l'aula di udienza interessata, con eventuale percorso delimitato nella percorrenza da paletti e corda/nastro, così da evitare ogni eventuale deviazione impropria, che possa generare assembramento.



Infine, al piano primo sono presente ufficiali di polizia giudiziaria, che vigileranno sul rispetto della distanza di sicurezza interpersonale.



#### 3.2.1 Avvocati e imputato

La controparte, accedere alla aula d'udienza indicata nel programma, mediante la scala centrale di collegamento, arrivato al piano primo rispettando le indicazioni sul posto per raggiungere la medesima.

## PROCEDURA COVID - 19

Misure organizzative per attività giudiziaria da svolgersi dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 86 comma 6) del D.L. 18/2020 e D.L. 28/20




TRIBUNALE DI BENEVENTO  
VIA DE CARO, 7, BENEVENTO

### 3.3 Individuazione di area di attesa, per dell'accesso in udienza

Al piano primo, sono allocate le aule di udienza è presente un ampissimo atrio comune, che funge da collegamento tra l'accesso al piano e l'accesso alle aule di udienze, vista la convocazione delle udienze in orario sfalsato, e non potendo a priori calcolare il termine di ogni udienze, presumibilmente si potrà verificare la sovrapposizione dei convocati all'udienza del secondo turno con quelli in uscita del primo turno, pertanto si fa obbligo di sostare nelle apposite aree adiacenti le singole aule di udienza, è demandato alla polizia giudiziaria presente, il controllo del rispetto della distanza di sicurezza.

 Area di attesa



	<b>PROCEDURA COVID - 19</b> Misure organizzative per attività giudiziaria da svolgersi dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 86 comma 6) del D.L. 18/2020e D.L. 28/20	
	<b>TRIBUNALE DI BENEVENTO</b> VIA DE CARO, 7, BENEVENTO	

## 4 PROCEDURA DI GESTIONE IN CASO DI POSITIVITÀ AI TEST

La procedura prevista dall'ufficio, richiede che il singolo cittadino che presenti sintomi o che sia stato esposto a possibile contagio, debba comunicarlo al proprio medico di famiglia o al numero 1500. Questi, in base alle procedure applicate, decideranno se sottoporre la persona a tampone o meno o a provvedimento di quarantena cautelare.

Nel caso in cui venga comunicata all'ente la positività di un proprio operatore, si procederà applicando i seguenti punti.

### 4.1 Interventi di primo soccorso

Qualora un lavoratore dovesse riferire un malore, salvo che non sia a rischio la sua salute e sicurezza, questi dovrà abbandonare il lavoro e recarsi presso il proprio domicilio e dovrà contattare il proprio medico curante.

Qualora questo non fosse possibile, il lavoratore dovrà recarsi all'interno di un locale chiuso, e l'amministrazione provvederà alla chiamata dei soccorsi. Una volta che il lavoratore avrà abbandonato il locale, questo dovrà essere sanificato, secondo quanto stabilito dalle circolari 5443 del 22.02.2020 del Ministero della Salute.

Qualora sia strettamente necessario intervenire immediatamente sul lavoratore, il soccorritore dovrà prima indossare maschera e guanti, presenti all'interno della cassetta di primo soccorso. Tutti i presidi utilizzati vanno chiusi in un sacchetto e gettati come rifiuti speciali pericolosi. Durante l'intervento, dovranno essere presenti solo i soccorritori nel numero strettamente necessario all'intervento. Una volta terminato l'intervento, i soccorritori dovranno segnalare il contatto con il possibile soggetto e, salvo che questi risultasse negativo, dovranno abbandonare il posto di lavoro e rimanere in quarantena per il periodo necessario.

### 4.2 Individuazione di persona sintomatica all'interno dell'ufficio

Qualora un lavoratore dovesse riferire sintomi quali febbre, stanchezza e tosse secca<sup>1</sup> bisognerà allontanare dai locali i restanti lavoratori, indossare la mascherina e far indossare al soggetto che ha manifestato i sintomi una mascherina chirurgica. Successivamente il lavoratore dovrà recarsi immediatamente al proprio domicilio e dovrà contattare il proprio medico curante.

L'amministrazione comunica, immediatamente, il caso all'autorità sanitaria competente e si mette a loro disposizione per fornire le informazioni necessarie a delineare la situazione. L'amministrazione procederà adottando qualsiasi misura venga indicata dall'autorità stessa.

Le Autorità, una volta rilevato il contagio di una persona, indagano per definire i possibili rapporti intercorsi con altre persone, sia per motivi lavorativi che personali. A seguito di questo, l'Autorità contatterà l'amministrazione, eventualmente anche il medico competente, per definire le misure quali l'indagine circa eventuali altri lavoratori contagiati, sospensione dell'attività, sanificazione straordinaria ecc.

L'amministrazione provvederà ad adottare tempestivamente le misure indicate dall'autorità, tra cui l'eventuale allontanamento delle persone entrate in stretto contatto con la persona positiva.

<sup>1</sup> I sintomi più comuni di sono febbre, stanchezza e tosse secca. Alcuni pazienti possono presentare indolenzimento e dolori muscolari, congestione nasale, naso che cola, mal di gola o diarrea. Fonte: salute.gov.it

	<p style="text-align: center;"><b>PROCEDURA COVID - 19</b> Misure organizzative per attività giudiziaria da svolgersi dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 86 comma 6) del D.L. 18/2020e D.L. 28/20</p>	
	<p style="text-align: center;"><b>TRIBUNALE DI BENEVENTO</b> VIA DE CARO, 7, BENEVENTO</p>	

### 4.3 Definizione di contatto stretto ad alto rischio di esposizione

Le condizioni di seguito elencate definiscono il rischio di esposizione da contatto stretto:

1. Una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
2. Una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (es. stretta di mano);
3. Una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (es. toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
4. una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore di 15 minuti;
5. una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (es. aula, sala riunioni, sala d'attesa, veicolo) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
6. un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 o personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l'impiego dei dispositivi di protezione individuale (DPI) raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
7. una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all'assistenza e i membri dell'equipaggio addetti alla sezione dell'aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave o abbia effettuato spostamenti all'interno dell'aereo determinando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell'aereo o in tutto l'aereo).

### 4.4 Misure immediate di intervento

Fatto salvo quanto previsto nei paragrafi precedenti, l'ufficio adotta i seguenti interventi precauzionali:

- a) Immediata richiesta cautelativa, a tutti i lavoratori che hanno lavorato negli ultimi 15 giorni in postazioni immediatamente adiacenti al lavoratore risultato positivo, di rimanere a casa;
- b) Interdizione, fino all'avvenuta igienizzazione, dei locali di cui alla lettera c, fatto salvo le aree di transito;
- c) Immediata sanificazione dei locali, in questo ordine cronologico:
  - delle zone di passaggio comuni quali scale, con particolare attenzione al corrimano, corridoi, porte, servizi igienici, ascensori;
  - postazione/i di lavoro del lavoratore e di tutti i lavoratori della medesima area di lavoro, comprese le attrezzature di lavoro;
  - area break (distributori automatici) utilizzata dal lavoratore, comprese le attrezzature presenti.
  - la sanificazione deve essere effettuata nel rispetto di quanto previsto dalla Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020. Per ottenere questo, l'ente invia all'impresa di pulizie una richiesta di intervento in base al modello allegato.

	<b>PROCEDURA COVID - 19</b> Misure organizzative per attività giudiziaria da svolgersi dal 12 maggio al 31 luglio 2020 ai sensi dell'art. 86 comma 6) del D.L. 18/2020e D.L. 28/20	
	<b>TRIBUNALE DI BENEVENTO</b> VIA DE CARO, 7, BENEVENTO	

## 5 PAGINA PER EVENTUALI AGGIORNAMENTI



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA SANITARIA LOCALE BENEVENTO

Direzione Generale  
Via Oderisio, 1, Cap. 82100 Benevento

Prot. n. 44398

Benevento, 04/05/2020

Alla c.a del Presidente del Tribunale Vicario  
Dr. Ennio Ricci

OGGETTO: Attività giudiziaria presso gli uffici giudiziari del Circondario di Benevento nel periodo dal 12/05/2020 al 30/06/2020.

Sig. Presidente del Tribunale Vicario,

facendo seguito alla Sua nota prot. n. 1068 del 27/04/2020, si è presa visione del piano di sicurezza sanitaria redatto dal RSPP Ing. Vassallo ed è stato effettuato, in data 28/04/2020, un sopralluogo delle aree del Tribunale, individuate nel piano di sicurezza, che saranno sede di attività giudiziaria con presenza di persone ( Giudici, personale dell'amministrazione e personale esterno).

Dall'esame del piano e dall'esito del sopralluogo effettuato, si ritiene che le misure organizzative previste rispondano a quanto stabilito dalla normativa vigente in tema di contenimento dell'infezione da Covid -19, fermo restando la loro corretta ed integrale applicazione.

Il Direttore della UOC IML  
Dr. Francesco Pallotta

Il Direttore Generale ASL  
Dr. Gennaro Volpe

m_da	TRIBUNALE DI BENEVENTO	
	08200802208	
1133	04.5.2020	
SECRETARIA	CO	RSB
5	2	

V.

**PROTOCOLLO CONDIVISO**  
**TRA**

**il Tribunale Ordinario di Benevento, la Procura della Repubblica di Benevento, l'Ordine degli Avvocati di Benevento, per lo svolgimento delle udienze civili e del lavoro nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020.**

\*

Il Tribunale di Benevento, rappresentato dal Presidente Vicario, Dott. Ennio Ricci, la Procura della Repubblica di Benevento, rappresentata dal Procuratore della Repubblica, Dott. Aldo Policastro, l'Ordine degli Avvocati di Benevento, rappresentato dal Presidente, Avv. Stefania Pavone,

**VISTI**

- il D.L. 23 febbraio 2020, n. 6 convertito con L. n. 13 del 5 marzo 2020, n. 13 successivamente abrogato dal D.L. n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4 - *«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- il D.L. n. 11 dell'8.3.2020 - *«Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria»;*
- il D.L. 25 marzo 2020, n. 19 - *«Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, in fase di conversione (N.B. allo stato è stato convertito, ma non pubblicato) - *«Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie lavoratori ed imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»;*
- il D.P.C.M. del 9.3.2020 e D.P.C.M. dell'11.3.2020 recanti ulteriori disposizioni attuative atte a salvaguardare *«per quanto possibile, continuità ed efficienza del servizio giustizia»;*
- l'art. 83 comma 7 del D.L. n. 18/2020, lettera d) nella parte in cui prevede *«l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze»;*
- l'art. 83, commi 1 e 2 del D.L. n. 18/20: *«Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. [omissis]»;*
- l'art. 36, comma 1, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23: *«il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo è fissato al 12 maggio 2020»*
- l'art. 83, comma 3, lettera a) del D.L. n. 18/2020: nella parte in cui prevede che *«Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi: [omissis] cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di*



*convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile»*

- l'art. 83 comma 7, lettera e), del D.L. n. 18/2020, nella parte in cui prevede «la celebrazione a porte chiuse [...], ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche»;

- l'art. 83, comma 7, lettera f), del D.L. n. 18/2020, nella parte in cui prevede «lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore Generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al Pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale»;

- l'art. 83 comma 7, lettera h) del D.L. n. 18/2020: «lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice»;

- la delibera plenaria dell'11.3.2020 del CSM - «ulteriori linee guida in ordine all'emergenza sanitaria Covid-19 all'esito del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020» - nella parte in cui ha raccomandato d'incentivare il lavoro da remoto o telematico dei magistrati, auspicando che esso diventi «la modalità prioritaria di esercizio delle funzioni giudiziarie»;

- la delibera n. 186/VV/2020 del 26.3.2020 del CSM - «linee guida agli Uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID-19 integralmente sostituite da quelle precedenti assunte» - nella parte in cui ha raccomandato «la stipula di protocolli con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati locali per individuare modalità condivise di partecipazione da remoto di tutti i soggetti del processo oppure modalità condivisa della gestione dell'udienza a cd. trattazione scritta»;

- la delibera n. 186/VV/2020 del 26.3.2020 del CSM nella parte in cui ha invitato i RID e i MAGRIF alla «predisposizione della strumentazione tecnica necessaria alla concretizzazione delle misure indicate dal D.L.»;

- il provvedimento n. 4223 del 20.3.2020 con cui il Direttore Generale DGSIA ha individuato per i collegamenti da remoto i programmi "Skype for Business" e "Teams" che utilizzano aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia;

- i provvedimenti organizzativi fin qui adottati dal Presidente del Tribunale di Benevento per la prevenzione del contagio da COVID-19;

#### **ADOTTANO IL SEGUENTE PROTOCOLLO D'INTESA**

Nel periodo compreso tra il 12 maggio ed il 30 giugno 2020 le udienze in cui è prevista la sola presenza dei difensori e degli ausiliari del Giudice si svolgono con le seguenti modalità, in ordine di preferenza, ferma la scelta tra esse da parte del Giudice Unico o del Presidente del Collegio e ferma la facoltà di rinvio a data successiva al 30 giugno 2020:



- 1) trattazione scritta, mediante note, congiunte o separate;
- 2) collegamento da remoto;
- 3) porte chiuse.

Il Giudice, con preavviso di almeno 7 giorni, deposita nel fascicolo telematico un decreto con cui stabilisce le modalità di trattazione della udienza.

La cancelleria provvede al controllo della generazione e dell'invio via pec della comunicazione alle parti costituite.

### **TRATTAZIONE SCRITTA**

*(ex art. 83, comma 7, lettera h, del D.L. n. 18/2020)*

I difensori delle parti, in luogo della comparizione in udienza, nei termini assegnati dal Giudice (almeno 7 giorni prima della udienza), secondo le regole di cui all'art. 155 c.p.c., provvedono al deposito telematico delle note di udienza, delle precisazioni delle conclusioni, delle eventuali comparse o memorie autorizzate a seconda del rito e della tipologia di provvedimento programmato. Il Giudice può prevedere un primo termine per il deposito di note (preferibilmente fino a tre giorni prima dell'udienza) ed un successivo termine per le repliche (preferibilmente fino a un giorno prima dell'udienza).

Le note sono esclusivamente relative all'attività di udienza e possono contenere solo istanze e deduzioni, redatte sinteticamente. Tali note possono essere congiunte, vale a dire redatte in anticipo dai difensori, in accordo tra loro, e depositate dagli stessi in copia identica, oppure separate.

In caso di omesso deposito da parte di uno o più difensori, si procede in sua/loro assenza, mentre, nel caso in cui alcuno tra i difensori provveda al deposito, il Giudice dispone per la prima volta un breve rinvio con avviso alle parti e la seconda volta rinvio *ex art. 181 o ex art. 309 c.p.c.*

In caso di costituzione del convenuto il giorno dell'udienza, senza il deposito contestuale della nota scritta, il Giudice può rinviare la trattazione della causa, ove ritenuto opportuno, rinnovando il provvedimento che dispone la trattazione scritta.

Le udienze in cui è prevista la comparizione personale delle parti (ad esempio, udienza per l'interrogatorio libero o per il tentativo di conciliazione *ex art. 185 c.p.c.*) sono rinviate ad altra data nel caso in cui i difensori nelle note comunichino la volontà dei propri assistiti di comparire in udienza.

\*

La trattazione scritta, *ex art. 83, comma 7, lettera h), D.L. 18/2020*, è raccomandata nei seguenti casi:

- **nel rito ordinario** per l'udienza di prima comparizione *ex art. 183 c.p.c.*, per l'udienza di ammissione dei mezzi istruttori, per l'udienza di giuramento di CTU, per l'udienza di precisazione delle conclusioni *ex art. 189 c.p.c.*

Per il conferimento dell'incarico al CTU, questi, nominato dal giudice con ordinanza contenente già la formulazione del quesito e la fissazione dei termini di deposito della relazione di consulenza, fa pervenire telematicamente una dichiarazione di accettazione



dell'incarico, di assenza di casi di astensione e di incompatibilità con la rituale formula di impegno (giuramento) e, se possibile, anche l'indicazione del luogo e della data di inizio delle operazioni peritali. E' opportuno che le parti rinuncino espressamente a sollevare eccezioni per tale modalità di conferimento dell'incarico al CTU, ma la rinuncia potrà desumersi anche implicitamente dal comportamento delle parti.

- **nel rito sommario di cognizione**, per l'udienza di prima comparizione e per l'udienza di discussione conclusiva;

- **nei procedimenti per convalida di sfratto**, per l'udienza di convalida solo in caso di costituzione dell'intimato;

- **nel rito sommario cautelare**, per l'udienza di discussione;

- **nei riti camerali** (compresi reclami anche cautelari) per l'udienza di discussione e per le udienze per le quali è prevista in genere una riserva ai fini decisori;

- **nel rito lavoro**, per l'udienza ex art. 420 c.p.c., per l'udienza di giuramento del CTU (con modalità telematica come sopra indicata per il rito ordinario), per l'udienza di discussione ex art. 429 c.p.c. nonché nei giudizi ex art. 445 bis c.p.c.

- **nelle cause di separazione e di divorzio**, anche per la fase presidenziale, con istanza congiunta, con deposito almeno tre giorni prima dell'udienza, in uno alle note di udienza previste dalla lettera h), delle condizioni sottoscritte per ogni pagina e di una dichiarazione sottoscritta dai coniugi ed autenticata dai difensori con la quale vengono confermate le condizioni sottoscritte con dichiarazione espressa di non volersi riconciliare, di volersi separare alle condizioni indicate e di rinunciare alla comparizione personale;

- **nei procedimenti ex artt. 696 e 696 bis c.p.c.** con eventuale deposito di note di udienza almeno 3 gg prima della data stabilita;

- **per le esecuzioni e per le procedure concorsuali**, secondo le linee guida predisposte dai relativi magistrati incaricati, allegate al presente protocollo;

#### **TRATTAZIONE DA REMOTO**

*(art. 83, comma 7, lettera f, del D.L. n. 18/2020)*

L'udienza si svolge con le modalità di cui all'art. 83, comma 7, lettera f), del D.L. n. 18/2020.

Il collegamento da remoto viene effettuato tramite la piattaforma Microsoft Team.

Il decreto del Giudice è depositato nel fascicolo telematico e notificato ai difensori (con verifica da parte della cancelleria dell'avvenuta consegna della pec) almeno 7 giorni prima della udienza e contiene l'invito ad inviare a mezzo pct la delega scritta nell'ipotesi di sostituzione.

Il decreto che dispone la trattazione della udienza da remoto indica il recapito telefonico della cancelleria che il difensore costituito utilizza in caso di difficoltà di collegamento.

L'invito a partecipare alla udienza da remoto avviene mediante invio di un link via pec (all'indirizzo indicato in atti).



Nel caso in cui una delle parti risulti impegnata in altra udienza nel medesimo giorno ed ora, segnala al giudice (almeno tre giorni prima) la concomitanza e richiede una modifica dell'orario.

Là dove, per problemi di connessione, l'udienza non può essere ultimata, il Giudice ne dà atto a verbale trattenendo la causa in riserva ed assegna alle parti un termine entro il quale ciascuna parte inviare le proprie istanze e deduzioni scritte, in forma sintetica.

### TRATTAZIONE IN MODALITA' ORDINARIA


Tale modalità va adottata, a norma del combinato disposto degli artt. 83 comma 7, lettera e), del D.L. n. 18/2020, nella parte in cui prevede «*la celebrazione a porte chiuse [...], ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche*» e dell'art. 83, comma 3, lettera a) del D.L. n. 18/2020, nella parte in cui prevede la trattazione di «*tutti i procedimenti la cui la ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti*», là dove alla udienza debbano partecipare necessariamente soggetti diversi dai soli difensori ed ausiliari.

Benevento, 30/ aprile 2020


Il Presidente Vicario  
Dott. Ermio Ricci




Il Procuratore della Repubblica  
Dott. Aldo Policastro



Il Presidente del COA  
Avv. Stefania Pavone



TRIBUNALE DI BENEVENTO  
ESECUZIONI IMMOBILIARI



I GG.EE.

Riunitisi in data odierna, con ricorso a strumenti telematici,

Letti i DD.LL. 8, 11 e 23 /2020, che fissano misure straordinarie per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID 19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria e dell'attività connessa;

considerato che in relazione alle vendite fissate nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 11 maggio 2020 si è provveduto separatamente, nei fascicoli per i quali era fissata la vendita, a disporne la revoca; ritenuto necessario fissare **per il periodo dal 12 maggio 2020 al 30 giugno 2020** istruzioni ai custodi e ai delegati e agli stimatori per l'esercizio della relativa attività, tenuto conto di quanto prescritto dai predetti DD.LL.,

DISPONGONO

- i custodi nel periodo indicato non procedano ad effettuare, presso gli immobili pignorati, accessi di qualsiasi genere e dunque il primo accesso con lo stimatore, gli accessi semestrali periodici, gli accessi funzionali all'esercizio del diritto di visita, gli accessi preordinati alla liberazione dell'immobile; Nel solo caso in cui il custode sia notiziato di pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato o di attività di danneggiamento agli immobili da parte degli occupanti, dovrà depositare al G.E., in telematico, istanza urgente, perché lo stesso determini se sia necessario procedere all'accesso e le cautele da adottare;

-i custodi non provvedano nel detto periodo all'attuazione degli ordini di liberazione già emessi, attendendo per la fissazione di nuovi accessi funzionali alla liberazione le direttive dei GG.EE.;

-gli stimatori continuino a svolgere la loro attività di controllo della documentazione agli atti del fascicolo telematico e da essi precedentemente acquisita, e procedano al compimento dell'attività di acquisizione di documentazione presso gli uffici pubblici soltanto laddove la stessa possa essere richiesta, visionata ed ottenuta per via telematica, dovendo, in mancanza, astenersi dal farlo; che gli stessi non effettuino alcun accesso, con il custode, all'immobile pignorato, salvo il caso in cui non sia specificamente disposto dal G.E. su istanza urgente del custode, nei casi in precedenza indicati;

- i delegati, **in relazione agli avvisi di vendita già predisposti e depositati nei fascicoli, ma non ancora trasmessi al gestore della pubblicità o non ancora pubblicati su PVP e siti**, non provvedano alla relativa pubblicazione, dovendo i detti avvisi intendersi come revocati; il delegato dovrà depositare nel fascicolo telematico comunicazione della mancata pubblicazione del detto avviso, congiuntamente a copia delle presenti istruzioni; che in relazione agli avvisi già trasmessi al gestore della pubblicità, che dovrebbero essere pubblicati entro il 30 giugno 2020, i delegati chiedano

al gestore della pubblicità di non procedere alla relativa pubblicazione, depositando anche per essi nel fascicolo relazione informativa, con copia del presente provvedimento;

- i delegati per i tentativi di vendita già espletati, e per i quali già è stato versato il saldo del prezzo, dovranno predisporre le bozze dei decreti e depositare la relativa documentazione in via telematica, come già previsto presso questo Tribunale; provvederanno poi a curare gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti.

#### RAPPRESENTANO

ai delegati in relazione alle vendite celebrate anteriormente a 9 marzo 2020 per le quali risulta pendente il termine per il versamento del saldo del prezzo, che il detto termine è sospeso, per il periodo dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020, alla luce di quanto disposto dall'art. 1 comma 2 del citato d.l.;

#### RAPPRESENTANO

altresi che i termini per il versamento dei pagamenti rateali conseguenti alla disposta conversione del pignoramento, sono sospesi fino all'11 maggio 2020;

#### DISPONGONO

La sospensione nel periodo indicato dell'orario di ricevimento dei Giudici dell'Esecuzione, potendosi richiedere, per motivate ragioni di urgenza, tramite PEC alla Cancelleria, incontro con il GE da effettuarsi con ricorso alla piattaforma Teams ;

#### DISPONGONO

- la pubblicazione del presente provvedimento sul sito del Tribunale;
- la trasmissione dello stesso ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati, Commercialisti, Notai, Agronomi, Architetti, Ingegneri, Geometri, perché provvedano alla relativa comunicazione ai propri iscritti
- la affissione nelle cancellerie dell'Ufficio Esecuzioni immobiliari e dinanzi alle stanze di udienza dei Giudici dell'Espropriazione Immobiliare.

Benevento, 15 aprile 2020

I Giudici dell'Espropriazione Immobiliare

Dott.ssa Maria Letizia D'Orsi

Dott.ssa Serena Berruti

Dott. Michele Lanna

m. dg	TRIBUNALE DI	
	08200002	
N. 70	Int.	21-04-2020
e-mail		
7	4	

Al signor Presidente del Tribunale  
E p.c. Al Presidente della Seconda Sezione Civile f.f.

Premesso quanto disposto dall'art. 83 del d.l. 18/2020 e dal successivo d.l. 23/2019 e salve le determinazioni che il Presidente del Tribunale vorrà adottare, alla luce di quanto disposto alla lett. g) del comma 7 dell'art. 83, tenuto conto della peculiare situazione dei territori assoggettati alla giurisdizione di questo Tribunale, le scriventi GG. EE. in relazione al periodo successivo alla sospensione delle udienze, letta la richiesta di chiarimenti pervenuta dal Presidente del Tribunale f.f.,

propongono

per le udienze di seguito indicate, la trattazione cartolare ai sensi della lettera h del comma 7 dell'art. 83 del d.l. citato, tenuto conto che la detta modalità consente di salvaguardare il contraddittorio, contenere al tempo stesso il rischio epidemiologico e garantire la funzionalità degli uffici di cancelleria, tenuto conto dell'attuale ridotta presenza del personale addetto:

1. **Conversione del pignoramento 495**, quanto all'udienza di ammissione, al fine di tutelare l'interesse di entrambe le parti, essendo l'istituto volto a sostituire il bene pignorato con danaro e quindi a soddisfare rapidamente il creditore con liberazione del bene dal vincolo del pignoramento, all'esito;
2. **Udienza ex art.596 c.p.c.** da ritenere urgente, per la necessità particolare, in questo momento di crisi, di immettere liquidità nel circuito economico. Si specifica in particolare che anche in tal caso l'udienza sarà a trattazione in forma scritta, previa comunicazione a tutte le parti compreso il debitore (eventualmente con notifica in cancelleria se non costituito) che le osservazioni dovranno essere depositate entro la data dell'udienza nel fascicolo telematico. Il Giudice decorsi 5 giorni dalla data dell'udienza, verificherà se vi sono o meno contestazioni ed assumerà i consequenziali provvedimenti. In caso di contestazioni in particolare, il Giudice valuterà se procedere a fissare udienza da remoto o cartolare.

Quanto alle altre udienze di competenza del G.E., si propone il rinvio a data successiva al 30 giugno 2020:

**delle udienze ex artt. 631 e 309 c.p.c.;**

**delle udienze 569 c.p.c.**, tenuto conto che le attività degli stimatori sono allo stato sospese, non essendo possibili gli accessi presso gli immobili, e che comunque le operazioni di vendita, che nella detta udienza potrebbero essere delegate agli ausiliari, non potrebbero comunque essere iniziate prima del 30 giugno 2020;

**delle udienze relative alla prima fase delle opposizioni esecutive**, nelle procedure nelle quali non è fissata o comunque non è stata ancora celebrata l'udienza ex art. 569 c.p.c., salvo specifiche ragioni di urgenza rappresentate dalle parti e valutate dal Giudice. Per le procedure in fase liquidatoria, il G.E. valuterà, in esito a specifica richiesta, la necessità o meno di trattazione immediata, da effettuare comunque in forma cartolare.

Quanto al **contenzioso** di competenza di questi Giudici, si propone la trattazione, con il sistema della udienza cartolare:

- di tutti i giudizi di reclamo di competenza del collegio esecuzioni e fallimenti;
- delle udienze nei giudizi di opposizione allo stato passivo, fissate per la discussione.

Quanto alle udienze monocratiche, in particolare alle cause fissate per la precisazione delle conclusioni, si rappresenta che le opposizioni esecutive, e le divisioni endo-esecutive (rientranti nella competenza tabellare degli scriventi giudici) richiedono la consultazione del fascicolo dell'esecuzione sottostante, che è consentita, specie per le procedure di più risalente instaurazione, solo attraverso esame cartaceo dello stesso, con conseguente necessità di accesso ai locali del Tribunale e, talvolta, ricerca in archivio del fascicolo. Pertanto si propone, salva esplicita richiesta dei difensori delle parti di trattazione dell'udienza, il rinvio delle stesse a data successiva al 30 giugno 2020.

Allo stesso modo, non si ravvisano ragioni di urgenza per la trattazione dei giudizi pendenti in stato precedente alla precisazione delle conclusioni, di cui parimenti si

propone il rinvio a data successiva al 30 giugno, salva esplicita richiesta in senso difforme delle parti.

**Per i pignoramenti presso terzi**, assegnati tabellarmente ai GOP, le scriventi, in qualità di coordinatrici, rappresentano che qualora gli stessi siano dotati degli strumenti informatici necessari ( pc con consolle del magistrato o accesso al SIECIC dalla postazione del Tribunale ) sia auspicabile la trattazione cartolare dell'udienza, tenuto conto che anche le dette procedure sono funzionali all'immissione di liquidità nel circuito economico.

Con osservanza.

Benevento, 20 aprile 2020

Le GG.EE.

Maria Letizia D'Orsi

Serena Berruti

Al signor Presidente del Tribunale  
E p.c. Al Presidente della Seconda Sezione Civile f.f.

Premesso quanto disposto dall'art. 83 del d.l. 18/2020 e dal successivo d.l. 23/2019 e salve le determinazioni che il Presidente del Tribunale vorrà adottare, alla luce di quanto disposto alla lett. g) del comma 7 dell'art. 83, tenuto conto della peculiare situazione dei territori assoggettati alla giurisdizione di questo Tribunale,

Gli scriventi GG. DD. in relazione al periodo successivo alla sospensione delle udienze, e ferme restando le indicazioni operative già dettate ai professionisti interessati con la circolare del 30 marzo 2020, in relazione alla gestione dei progetti di riparto parziali e finali, attività queste ultime da ritenersi urgenti, per la necessità particolare, in questo momento di grave crisi sanitaria ed economica, di immettere liquidità nel circuito economico,

propongono

per le udienze come di seguito specificato, "la trattazione cartolare", ai sensi della lettera h del comma 7 dell'art. 83 del d.l. citato, tenuto conto che la detta modalità consente di salvaguardare il contraddittorio, contenere al tempo stesso il rischio epidemiologico e garantire la funzionalità degli uffici di cancelleria, stante l'attuale ridotta presenza del personale addetto.

- 1. Udienze di verifica dei crediti (sia tempestive che tardive):** verranno tenute solo se urgenti; si è ritenuto, peraltro che l'urgenza non possa ancorarsi ai tempi di partecipazione ai riparti, poiché laddove l'attività liquidatoria non si è già concretizzata in un realizzo prima del 9.3.2020, ben difficilmente acquisterà una velocizzazione all'uscita dalla fase Covid-19, stante il blocco per lo più delle attività esecutive ed il totale disequilibrio del mercato attuale. Le verifiche non urgenti saranno trattate nelle udienze fissate in epoca successiva al 30 giugno 2020.

Se il curatore e/o il creditore ravvisino le ragioni di urgenza, depositeranno, telematicamente, apposita istanza al giudice che ne terrà conto in fase di rinvio.

Le udienze urgenti saranno quindi tenute con le modalità cartolare, previo deposito dalle parti di memorie 5 giorni prima dell'udienza fissata in calendario, il G.D. provvederà all'adozione del provvedimento in epoca coeva alla data fissata per la trattazione.

Circa la individuazione delle domande tardive e di quelle tempestive, per le verifiche che non sono ancora iniziate, il rinvio della data di verifica fa sì che si riaprano i termini e che il termine a ritroso di trenta giorni debba essere calcolato dalla nuova data di verifica crediti. Sul punto si richiama Cass. n. 4792 del 2012, la quale ha specificato che non vi è alcuna disposizione che vieti di cumulare insieme tardive e tempestive se il rinvio determina tale effetto, in quanto si tratta di una declinazione ordinaria del principio di celere celebrazione dell'accertamento passivo: *“L'ammissione tardiva al passivo del credito comporta solo il rischio di parziale incapienza, con la conseguenza che è legittimo il provvedimento del giudice delegato che disponga l'inserimento immediato nello stato passivo di una domanda di ammissione tardiva, alla stessa maniera di quelle tempestive; infatti, la fissazione di una nuova adunanza, pur in mancanza di particolari ragioni ostative alla decisione nell'adunanza già fissata, contrasterebbe con l'obbiettivo del sollecito espletamento delle operazioni di verifica dei crediti perseguito dalla legge”*.

**2. Udienze relative ai concordati fallimentari:** si tratta di procedura che ha una alta possibilità di svolgimento integrale in forma scritta e quindi verrà coltivata, **se dichiarata urgente**, su richiesta del ricorrente o della curatela.

Analogamente si terranno i giudizi di omologa, **se dichiarati urgenti**, con modalità scritta.

In caso di assenza di opposizioni il Collegio, non essendoci nemmeno bisogno di udienza, procederà a riservarsi e discutere in Camera di Consiglio da remoto, sulla base della richiesta di omologa e del parere reso dal comitato dei creditori o dal curatore in sostituzione.

Se vi sono opposizioni, il Collegio assegnerà alla parte istante per la omologa un termine a difesa di giorni 10 per controdedurre, scaduto il quale raccoglierà il parere del curatore entro 5 giorni e, se richiesto, assegnerà un termine coevo di giorni 5 per repliche a opponente e istante e si riserverà la decisione.

3. **Udienze relative ai concordati preventivi:** (ammissione, adunanza dei creditori, sub procedimento ex art. 173 l. fall. omologazione) saranno rinviate, **salvo i casi di urgenza documentati**, in epoca successiva al 30 giugno. Il rinvio si giustifica, altresì, anche alla luce della decretazione emergenziale che sta cercando di porre rimedio all'emergenza economica del sistema. Ove sia segnalata l'urgenza il giudice fornirà alle parti le modalità per lo svolgimento della udienza.

4. **Udienze per la risoluzione dei concordati:** allo stato, senza segnalazione di particolari ragioni di urgenza, la risoluzione non sarà celebrata, visto che non può in, ogni caso, giungere alla declaratoria di fallimento prima del 30.06.2020 per la improcedibilità delle istanze di fallimento presentate dopo il 9.3.2020. Ove invece la domanda di fallimento fosse stata già formulata, sarà la richiesta di dichiarazione della urgenza della trattazione a consentirne lo svolgimento in esito ad essa la eventuale dichiarazione di fallimento.

Anche in questo caso le udienze saranno tenute ordinariamente in forma scritta, con replica entro 10 giorni del debitore rispetto alla richiesta di risoluzione del creditore, raccolta di parere del commissario in giorni cinque e, ove richieste repliche per entrambe le parti di giorni 5 successivi.

5. **Udienze prefallimentari** depositate dopo il 9.3.2020, il legislatore con il testo del recente decreto liquidità, 8.4.2020 n. 23, all'art. 10 ha sancito la **IMPROCEDIBILITÀ** delle istanze di fallimento, comprese quelle in proprio, presentate tra il 9.3.2020 ed il 30.06.2020.

UNICA ECCEZIONE, che l'istanza promani dal Pubblico Ministero e questi chieda l'emissione di una misura cautelare di cui all'art. 15 l.fall., in tal caso l'istanza è procedibile.

Le prefallimentari depositate prima del 9.03.2020 si devono ritenere procedibili, pertanto, saranno trattate solo se urgenti, potendo rispondere il rinvio a molteplici interessi della parte, (recupero credito semplice risalente e non esiziale , volontà di accedere al fondo di garanzia per il lavoratore, volontà di sollevare una eccezione in

altra controversia , volontà di costringere la parte ad adempiere una obbligazione contestata, ecc.). Per tali procedure, occorre che *ictu oculi* sia evidente l'urgenza, ad esempio perché il periodo annuale dopo la cancellazione è prossimo alla scadenza (questione per lo più rilevabile d'ufficio), o perché un'ipoteca o diritto prelatizio si sta consolidando, eventualità che non può che essere segnalata dal ricorrente, come esemplificativamente lo spirare del termine di esperibilità di un'azione revocatoria.

In assenza di tali elementi visibili o segnalati, anche le udienze prefallimentari saranno rinviate dopo il 30 giugno 2020.

I giudici, se non interessati dalla richiesta di dichiarazione di urgenza comunicheranno, in via telematica, tramite cancelleria i rinvii.

Le modalità di trattazione delle udienze prefallimentari uregenti saranno definite con apposito decreto emesso dal G.D. E tempestivamente comunicato alle parti.

Infine, quanto alle altre udienze di competenza del Collegio Fallimentare, saranno rinviate a data successiva al 30 giugno 2020.

si tratta:

- di tutti i giudizi di reclamo di competenza del collegio fallimenti ex art 26 L.f.;
- delle udienze nei giudizi di opposizione allo stato passivo, fissate per la discussione dinanzi al collegio.

Allo stesso modo, non si ravvisano ragioni di urgenza per la trattazione dei giudizi pendenti in stato precedente alla precisazione delle conclusioni, di cui parimenti si disporrà il rinvio a data successiva al 30 giugno, salva esplicita richiesta in senso difforme delle parti.

Con osservanza.

Benevento, 20 aprile 2020

I GG.DD.

Michele Monteleone

Maria Letizia D'Orsi